

**Proposta di legge
Legge di stabilità 2018**

Relazione illustrativa

Art. 1: L'intervento normativo proposto è volto ad adeguare la normativa tributaria regionale in materia di imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato a seguito dell'approvazione del d. lgs. 4/08/2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124). Tale decreto, in vigore dal 15/09/2016, ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (di seguito AdSP) che vanno a sostituirsi alle originarie Autorità Portuali Nazionali modificandone competenze ed ambiti territoriali di riferimento. Poiché l'art 1, comma 2, della legge regionale 2/1971 esclude dall'imposizione regionale le concessioni rilasciate dalle Autorità Portuali Nazionali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'adeguamento normativo proposto si rende necessario per una più puntuale definizione delle regole applicative dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei soggetti passivi anche al fine di prevenire eventuali contenziosi di fronte al giudice tributario.

Di seguito in dettaglio la sintesi illustrativa dell'intervento:

il primo comma aggiunto è volto a chiarire che dal 15/09/2016 al 31/12/2017 i benefici fiscali in materia di imposta regionale sulle concessioni demaniali trovano applicazione in relazione alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente ai vecchi ambiti di competenza territoriali afferenti ai porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara (ex Autorità Portuali Nazionali)

il secondo comma aggiunto dispone che a decorrere dal 1/1/2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali così come modificati dal d.lgs. 4/08/2016, n. 169.

Artt. 2-3: la prima modifica è volta a sanare un mero errore materiale. Con la seconda si aumenta il termine di presentazione dell'istanza di esenzione da parte del disabile da 90 a 180 giorni dal termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica. Di seguito s'intende disciplinare, in deroga all'art. 4, comma 1, le istanze di attivazione dei cittadini che si sono trasferiti in Regione Toscana e che potrebbero potenzialmente beneficiare dell'esenzione (essendo già titolari di tale beneficio nella Regione di provenienza), introducendo un termine molto più ampio di un anno dall'ingresso in Regione entro cui effettuare apposita istanza all'Amministrazione.

La modifica all'articolo 5, comma 1, è volta a ampliare i potenziali beneficiari dell'esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori; l'impatto finanziario in termini di minore entrata di tale ampliamento è stimato, a decorrere dal 2018 in circa euro 100.000,00 annui: tali minori entrate, anche per la loro esiguità rispetto al gettito complessivo della tassa, si ritiene risultino più che controbilanciate dal dato del numero delle istanze di esenzione che risulta in tendenziale diminuzione, determinando un effetto positivo sul gettito della tassa automobilistica incassato. L'intervento successivo è volto ad aumentare il termine entro cui possono essere effettuati gli adattamenti ai veicoli da parte dei disabili (da 30 a 90 giorni). Infine si provvede a uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell'esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione.

Art. 4: Gli articoli intervengono a modifica della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), introducendo una riduzione del 0,5% della tassa automobilistica per i veicoli e gli autocarri con uso privato in locazione senza conducente opportunamente individuati. L'intervento agevolativo a favore del settore "autonoleggio" senza conducente consolida il meccanismo di incentivazione fiscale volto a mantenere ed attrarre attività imprenditoriali operanti in tale contesto (vedi ll.rr. 13/2012, 63/2013, 64/2014 e 81/2015).

Art. :5. Tale norma rende conto della stima delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 3 e 4 della pdl. Le previsioni di entrata del citato bilancio di previsione 2018-2020 e che viene approvato contestualmente alla presente proposta di legge, incorporano già le riduzioni stimate per motivazioni diverse riportate in ciascuno dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e delle quali si rende un sintetico dettaglio:

euro 50.000,00 annue a titolo di minore entrata quale imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;

euro 100.000,00 annue a titolo di minore entrata quale tassa automobilistica regionale;

euro 100.000,00 annue a titolo di minore entrata quale tassa automobilistica regionale.

Art. 6: Con la presente disposizione, sulla base degli stanziamenti previsti nella contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018-2020 per l'anno 2018 quale contributo degli ATC per il finanziamento delle convenzioni con la polizia provinciale nell'ambito della pertinente Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", si provvede conseguentemente all'adeguamento del tetto di spesa riportato nell'art. 63 bis della l.r. 3/1994 per tale annualità dall'importo di euro 205.200,00 a quello di euro 900.000,00, coerentemente con quanto stanziato per le precedenti annualità.

Artt. 7-8: Poiché con la contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018/2020 non risultano stanziare risorse per l'annualità 2019 e per l'annualità 2020 per i contributi conto interessi di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della l.r. 73/2008, si rende necessario adeguare la previsione sostanziale della norma, nonché la sua copertura finanziaria (art. 10 della l.r. 73/2008). Pertanto la spesa inerente la misura prevista dall'articolo 9, comma 2 bis diventa con carattere una tantum per l'anno 2018 e non più ricorrente.

Art. 9: è opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 10: Con la presente disposizione si provvede ad una rimodulazione dei termini di erogazione del contributo regionale già previsto dall'art. 45 della l.r. 77/2012 (che si va a modificare) per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, confermando l'importo complessivo dell'intervento regionale in euro 15.000.000,00 che tuttavia, nell'ambito della contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018-2020 risulta coperto secondo una articolazione temporale diversa rispetto alla formulazione attualmente vigente dell'art. 45 bis della l.r. 77/2012. In particolare sono previsti euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, sempre previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

Art. 11: Con la presente disposizione si rimodula ulteriormente l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale partecipazione finanziaria alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'impegno della Regione Toscana viene previsto a partire dal 2020 e fino al 2039, anziché dal 2018 al 2037. Risulta pertanto parallelamente adeguata la copertura della spesa che rimane comunque fissata nell'importo di euro 12.500.000,00 annui per l'anno 2020. Agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039, trattandosi di una spesa pluriennale che ha un andamento costante nel tempo (fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui), si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12: La disposizione trova applicazione, nell'ambito del riordino istituzionale di cui alla legge 56/2014, nei confronti del personale trasferito presso la Regione Toscana ai sensi della l.r. 22/2015 e mira a garantire, in coerenza con le direttive impartite all'Aran nel mese di ottobre 2017 dal Comitato di Settore del Comparto delle funzioni locali per il rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018, la erogabilità delle risorse distribuibili esistenti all'interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati a tale personale.

Art. 13: Con la presente disposizione si rimodula ulteriormente l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla competente Autorità portuale. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'impegno della Regione Toscana viene previsto a partire dal 2019 e fino al 2038, anziché nella versione vigente dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 dal 2018 al 2037. Risulta pertanto parallelamente adeguata la copertura della spesa che rimane comunque fissata nell'importo di euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020; agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14: è abrogato l'articolo 1 della l.r. 89/2016 inerente la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, a meri fini di coordinamento formale. Infatti, poiché non sono state impiegate risorse per l'anno 2017 come da previsione che ora si abroga, la norma viene riproposta, con decorrenza 2018, nella proposta di legge collegata.

Art. 15: Con la presente disposizione si provvede a modificare l'articolo 3 della l.r. 89/2016, provvedendo ad adeguare la spesa massima prevista per l'annualità 2018 (e che risulta incrementata dell'importo di euro 171.381,00). L'incremento di spesa è dovuto alla necessità di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla costituzione di un ufficio unico per la medesima gestione e, più precisamente, per le spese del personale che compone l'ufficio comune. La Regione Toscana ed il Comune di Orbetello, in data 1 agosto 2017, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il proseguimento delle attività finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello, con termine al 31.12.2019. È opportuno procedere alla costituzione di un ufficio comune per l'esercizio in forma associata delle funzioni di gestione lagunare tra la Regione toscana e il Comune di Orbetello, ai quali si aggiunge anche l'ente parco della Maremma, mediante la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011. All'ufficio comune è affidata la gestione operativa delle funzioni inerenti la salvaguardia

della Laguna di Orbetello, ivi comprese quelle di RUP ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dotando l'ufficio di due unità di personale dipendente a tempo determinato, 1 con qualifica dirigenziale e 1 di categoria C.

Art. 16: Con la presente disposizione, sulla base degli stanziamenti previsti nella contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018-2020 per il finanziamento delle attività per il raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio del paesaggio istituito dall'articolo 59, comma 3, della l.r. 65/2014 sul governo del territorio ed in particolare dato il definanziamento operato da tale legge di bilancio per l'annualità 2019, viene adeguato il dettato dell'articolo 5 della l.r. 89/2016, prevedendo che il citato finanziamento è previsto per gli anni 2017 e 2018 e non più per il triennio 2017/2019. L'intervento mantiene comunque il proprio carattere una tantum per un periodo temporale più limitato, con relativa fissazione del tetto di spesa per gli anni 2017 e 2018. Viene di conseguenza adeguato anche il relativo comma di copertura finanziaria, limitandosi a confermare il tetto di spesa di euro 40.000,00 previsto per l'anno 2018

Art. 17: La modifica viene richiesta per consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati anche con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente Accordo del 10.10.2014. La modifica normativa non determina nuovi effetti di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già assegnate alle Province di Arezzo, di Pisa e di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze) a fronte dell'accordo (approvato in schema con la DGR n. 510/2014) fra la Regione Toscana e le sopra richiamate province per le attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale "Sistema Fluviale dell'Arno". Le suddette risorse che attualmente risultano impegnate per complessivi euro 1.813.474,16 a favore delle province saranno oggetto di reintroito per la loro riassegnazione a favore dei comuni per gli interventi (che potranno essere modificati o anche nuovi) trasferiti alla competenza comunale nell'ambito del complessivo riordino istituzionale ex l.r. 22/2015.

Art. 18: La modifica dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 apportata con il presente articolo è relativa alla necessità di adeguare la norma all'integrazione delle risorse finalizzate alla progettazione di interventi in materia di viabilità regionale prevista per l'importo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 nell'ambito della contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018-2020, nonché alla loro rimodulazione temporale nel biennio 2017/2018 anziché come originariamente previsto nel triennio 2017/2019. La spesa autorizzata dall'articolo 23 della l.r. 40/2017 (come novellato con la presente disposizione), pari a complessivi euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, è rivolta al finanziamento delle progettazioni per investimenti FSC sulla viabilità regionale (che riguardano interventi per oltre 90 milioni di euro). Poiché l'attività di progettazione, per poter rispettare le scadenze dei piani FSC, deve essere avviata fin dall'inizio del 2018 in relazione alla delibera CIPE che rimodula i finanziamenti, attesa nei primi mesi del prossimo anno, viene prevista fino da adesso l'integrazione delle risorse ritenute necessarie rispetto all'importo originariamente destinato a tali attività in euro 700.000,00 complessivi per il triennio 2017/2019.

Art. 19: è necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). Si tratta della disposizione che fa riferimento alle funzioni che svolge l'Autorità Portuale Regionale, tra le quali è prevista la gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative nei porti di

competenza. L'importo destinato a tale spesa rimane fissato in euro 1.000.000,00 per l'anno 2018.

Art. 20: Le modifiche apportate all'articolo 29 della l.r. 60/2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità" sono di carattere meramente formale in quanto sono dovute soltanto al necessario adeguamento dei riferimenti di copertura finanziaria della spesa autorizzata nell'ambito del comma 1 del citato art. 29 l.r. 60/2017 agli stanziamenti della contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2018-2020. Risulta infatti unicamente modificato il programma di spesa su cui risulta imputata la copertura finanziaria della spesa inerente il CRA (Centro regionale per l'accessibilità) per gli anni 2019 e 2020. Il Centro regionale per l'accessibilità risulta istituito e disciplinato dall' art. 27 della l.r. 60/2017 a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa risulta immodificata nell'importo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 21: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.